

**Legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 (BUR n. 30/1994)**

**INTERVENTI IN FAVORE DELLE IMPRESE UBICATE NEL TERRITORIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI BELLUNO AI SENSI DELL'ARTICOLO 8 DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1991, N. 19 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI**

**Art. 1 - Finalità.**

1. La presente legge disciplina i provvedimenti di competenza regionale per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 19 come sostituito dall'articolo 2 della legge 19 luglio 1993, n. 237, allo scopo di garantire alle imprese aventi stabile e prevalente organizzazione nel territorio della provincia di Belluno, parità di condizioni per concorrere alle finalità di cui all'articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, nonché per promuovere lo sviluppo dell'occupazione e delle attività economico-produttive.

**Art. 2 - Soggetti destinatari.**

1. Sono destinatari degli interventi di cui alla presente legge:

- a) le piccole e medie imprese industriali così come definite dall'articolo 1 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 e successive modifiche ed integrazioni, le imprese alberghiere titolari di strutture ricettive classificabili con almeno 3 stelle ai sensi dell'articolo 4, legge regionale 3 maggio 1988, n. 24, nonché le imprese artigiane iscritte al relativo albo, localizzate o che andranno a localizzarsi nei territori di cui all'articolo 1;
- b) i consorzi e le società consortili, costituite anche in forma cooperativa, tra le imprese di cui alla lettera a), anche aventi per scopo la prestazione di servizi alle imprese medesime, in particolar modo nel settore della diffusione dei processi di innovazione tecnologica e di compatibilità ambientale delle attività produttive;
- c) le società, anche a partecipazione regionale, aventi per scopo la prestazione di servizi alle imprese di cui alla lettera a), nonché la realizzazione di strutture al servizio delle imprese medesime;
- d) gli enti pubblici o le società miste che realizzano iniziative e opere volte a migliorare la competitività delle imprese di cui alla lettera a) su conforme parere della Giunta regionale.

**Art. 3 - Tipologie degli interventi.**

1. Le finalità di cui alla presente legge sono perseguite mediante:

- a) concessione di finanziamenti, a valere pro quota sui fondi di rotazione di seguito indicati, ai quali è applicato un tasso di interesse ridotto di non più di 5 punti percentuali rispetto al tasso ufficiale di sconto vigente al momento della concessione dei finanziamenti, nei limiti comunque dell'incidenza massima sugli investimenti lordi di cui al comma 4;
- b) contributi in conto capitale, secondo i criteri e le modalità definiti al comma 5.

**2.** Gli interventi di cui al comma 1, lettera a) sono destinati ai soggetti di cui all'articolo 2, lettera a). La concessione dei relativi finanziamenti è attivata mediante:

- a) la costituzione di un fondo di rotazione per le piccole e medie imprese industriali ed artigianali, al quale è destinata una quota pari a 40 miliardi dello stanziamento di cui all'articolo 7;
- b) la costituzione di un fondo di rotazione per l'impresa alberghiera, al quale è destinata una quota pari a 10 miliardi dello stanziamento di cui all'articolo 7.

**3.** Lo stanziamento del fondo di cui alla lettera a) del comma 2, è destinato:

- a) per il 70 per cento a finanziare interventi a favore delle piccole e medie imprese industriali, non iscritte all'albo artigiani;
- b) per il 30 per cento a finanziare interventi a favore delle imprese artigiane, iscritte al relativo albo.

**4.** Le agevolazioni derivate dall'utilizzo dei fondi di rotazione di cui al comma 2 del presente articolo devono avere una incidenza sull'investimento lordo pari o inferiore a quella massima prevista dalla normativa comunitaria per gli aiuti alle imprese.

**5.** Agli interventi di cui al comma 1, lettera b) è assegnata una quota pari a 10 miliardi dello stanziamento di cui all'articolo 7, così destinata:

- a) per il 70 per cento per sostenere le iniziative dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), c) e d), mediante la concessione di contributi nella misura massima del 40 per cento degli investimenti ammissibili, al netto dell'IVA. La misura massima del contributo concedibile a ciascun soggetto è di lire 500 milioni e gli investimenti agevolabili possono essere effettuati anche mediante contratti di locazione finanziaria o di compravendita con riserva della proprietà a norma dell'articolo 1523 del Codice civile o a norma della legge 28 novembre 1965, n. 1329;
- b) per il 30 per cento per sostenere interventi, disposti dalla Giunta regionale con specifici provvedimenti per la realizzazione di un progetto di promozione e sviluppo del settore dell'occhialeria destinati ai soggetti beneficiari di cui all'articolo 2.

**6.** Le facilitazioni finanziarie di cui al presente articolo, sono concesse per le seguenti iniziative:

- a) acquisto di terreni e fabbricati, nel limite massimo rispettivamente del 10 per cento e del 20 per cento rispetto

all'importo complessivo dell'investimento;

- b) costruzione, ampliamento e ristrutturazione di fabbricati e relative pertinenze, destinati alle attività imprenditoriali agevolate dalla presente legge;
- c) realizzazione di strutture di servizio alle imprese;
- d) realizzazione e sviluppo di sistemi aziendali di qualità, nonché la relativa attività di autoformazione;
- e) acquisto di arredi, di macchinari e di sistemi ed attrezzature di elevato contenuto tecnologico;
- f) acquisizione di programmi e tecnologie per la informatizzazione delle attività d'impresa;
- g) attività di promozione e di commercializzazione dei prodotti con particolare riferimento all'organizzazione e partecipazione a manifestazioni fieristiche, allo svolgimento di azioni pubblicitarie, espletamento di studi di mercato e approntamento di cataloghi e schedari;
- h) realizzazione di strutture e impianti con finalità di salvaguardia dell'ambiente, in connessione con l'attività delle imprese.
- i) consolidamento ed espansione della base produttiva ed occupazionale.

7. I benefici di cui al presente articolo sono cumulabili con eventuali agevolazioni previste dalle normative comunitarie; non sono concedibili per le operazioni perfezionate anteriormente alla data del 1° gennaio 1993 ovvero per le quali siano state chieste ed ottenute provvidenze sulla base di leggi che escludono la cumulabilità.

#### **Art. 4 - Delege alla provincia di Belluno.**

1. La Provincia di Belluno è delegata ad esercitare tutte le funzioni amministrative relative alla concessione ed erogazione dei contributi, alla vigilanza sulla loro utilizzazione, nonché alla riduzione o revoca degli stessi in caso di mancata realizzazione, anche parziale, degli interventi ammessi, sulla base dei seguenti principi:

- a) snellezza e trasparenza delle procedure;
- b) partecipazione ai procedimenti;
- c) redditività degli investimenti;
- d) internazionalizzazione delle attività delle imprese.

2. La Giunta regionale, sentita la Provincia di Belluno, emana, ai sensi della lettera g) dell'articolo 32 dello Statuto disposizioni esecutive di attuazione della presente legge e provvede altresì ad assegnare alla stessa Provincia i fondi destinati agli interventi ed all'esercizio della delega.

3. I fondi di rotazione di cui all'articolo 3 sono costituiti dalla Società Veneto Sviluppo SpA, previo accredito da parte della Regione dei relativi importi, a seguito di apposite convenzioni della

società con gli istituti bancari individuati dalla Provincia di Belluno.

4. La Provincia si avvale di un comitato che formula parere obbligatorio circa la formazione delle graduatorie e la concessione dei contributi e dei finanziamenti.

5. Il comitato di cui al comma 4 è composto di sette membri nominati con decreto del Presidente della Provincia di Belluno:

a) un rappresentante della Provincia di Belluno con funzioni di presidente;

b) un rappresentante della Regione designato dalla Giunta regionale;

c) un rappresentante designato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Belluno;

d) un rappresentante designato dalla Società Veneto Sviluppo SpA;

e) tre rappresentanti delle categorie e delle parti sociali interessate, designati congiuntamente dalle stesse.

6. Le domande di contributo o di finanziamento possono essere sottoposte alla Provincia direttamente oppure tramite cooperative o consorzi di garanzia, che garantiscano le singole iniziative.

#### **Art. 5 - Vigilanza.**

1. Spetta alla Giunta regionale il compito di vigilare sul corretto svolgimento delle funzioni delegate di cui all'articolo 4 e, in caso di inadempimento, inerzia o inosservanza delle direttive regionali, di esercitare poteri sostitutivi, previa formale diffida.

#### **Art. 6 - Relazione annuale sugli interventi.**

1. La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una relazione annuale sull'utilizzo delle provvidenze concesse in attuazione della presente legge.

#### **Art. 7 - Norma finanziaria.**

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge di lire 60 miliardi nel biennio 1994-95 si provvede:

a) quanto a lire 20 miliardi mediante utilizzo ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge regionale 30 agosto 1993, n. 42 del fondo globale iscritto al capitolo 80251 partita n. 13 "Interventi a favore delle imprese delle zone montane della Provincia di Belluno" del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1993;

b) quanto a lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995 mediante prelevamento dal fondo globale 80251 partita n. 13 "Interventi a favore delle imprese delle zone montane della Provincia di Belluno" del bilancio pluriennale 1993-1995.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1994 e del bilancio pluriennale 1994-96 è

istituito il capitolo 20011 denominato "Interventi a favore di piccole e medie imprese industriali e artigianali e di imprese alberghiere ubicate nel territorio della Provincia di Belluno (articolo 8, legge 9 gennaio 1991, n. 19 come modificato dalla legge 10 luglio 1993, n. 237)", con lo stanziamento di lire 40 miliardi per l'anno 1994 e di lire 20 miliardi per l'anno 1995.

**3.** L'onere relativo all'esercizio della delega, entro il limite massimo di lire 200 milioni l'anno, farà carico al bilancio regionale, su rendicontazione analitica delle voci di spesa sostenuta dalla Provincia di Belluno e su contestuale relazione circa l'utilizzo delle provvidenze di cui all'articolo 3.

#### **Art. 8 - Dichiarazione d'urgenza.**

**1.** La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

## SOMMARIO

Art. 1 - Finalità. ....	Errore: sorgente del riferimento non trovata
Art. 2 - Soggetti destinatari. ....	Errore: sorgente del riferimento non trovata
Art. 3 - Tipologie degli interventi. ....	Errore: sorgente del riferimento non trovata
Art. 5 - Vigilanza. ....	Errore: sorgente del riferimento non trovata
Art. 6 - Relazione annuale sugli interventi.	Errore: sorgente del riferimento non trovata
Art. 7 - Norma finanziaria. ....	Errore: sorgente del riferimento non trovata
Art. 8 - Dichiarazione d'urgenza. ....	Errore: sorgente del riferimento non trovata